

## **Lettera circolare Ministero dell'Interno n. NS 7014/4101 del 22 ottobre 2001**

### **Utilizzazione di porte resistenti al fuoco**

La presente lettera circolare riporta alcuni chiarimenti per l'utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e per la presentazione della relativa documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura.

#### **1) Porte resistenti al fuoco omologate**

Il produttore di una porta resistente al fuoco omologata ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 (in G.U. n. 303 del 28.12.93) e 27 gennaio 1999 (in G.U. n. 45 del 24.02.99) , deve allegare copia della seguente documentazione :

- atto di omologazione del prototipo (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998);
- dichiarazione di conformità al prototipo omologato (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998);
- atto di estensione dell'omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato (art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999);
- libretto di installazione, uso e manutenzione con i relativi disegni esplicativi (art. 4 del decreto ministeriale 10 marzo 1998);

L'installatore, a propria firma, deve rilasciare dichiarazione di corretta posa in opera (all. II , comma 2.1 , del decreto ministeriale 4 maggio 1998) secondo quanto indicato nel suddetto libretto di installazione, uso e manutenzione.

#### **2) Porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate**

Le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni non omologate (decreto ministeriale 20 aprile 2001) possono essere installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione in copia :

- a) Estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 (porte di qualsiasi tipologia – escluse le scorrevoli – : + 15 % larghezza , + 10 % altezza ; porte scorrevoli : + 50 % larghezza o altezza o area) ;
- b) Relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore;
- c) Dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità:
  - indica le dimensioni della porta;
  - garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
  - attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore;
- d) Dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico contenente:
  - Elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;
  - Manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della porta;

- Valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;

- Relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.

Si precisa che la predisposizione del suddetto fascicolo tecnico é obbligatoria anche per le porte marcate CE che ricadono nel campo di applicazione della "direttiva macchine 98/37/CE del 22 giugno 1998" e per i sipari di sicurezza dei teatri muniti di "benestare alla singola installazione" (art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2000 e circolare n° 23 MI.SA. del 17 novembre 2000).

Tale fascicolo tecnico dovrà essere conservato dal produttore ed esibito per i controlli disposti da questo Ministero con le modalità previste dall'articolo 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.